

## TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2025

### TARIFFARIO REGIONE UMBRIA

AUTOVEETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006 - AUTOBUS -  
AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI  
LEGERI (MINICAR) - MOTOCICLI

CLASSE	VALORE DEL KW/CV			
	Pagamenti annuali		Pagamenti frazionati	
AUTOVEETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO-AUTOCARRI Art 1, c. 240 L. n. 296/2006	KW	CV	KW	CV
<b>EURO 0</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	<b>3,00</b> <b>4,50</b>	<b>2,21</b> <b>3,31</b>	<b>3,09</b> <b>4,59</b>	<b>2,27</b> <b>3,78</b>
<b>EURO 1</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	<b>2,90</b> <b>4,35</b>	<b>2,13</b> <b>3,20</b>	<b>2,99</b> <b>4,48</b>	<b>2,20</b> <b>3,30</b>
<b>EURO 2</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	<b>2,80</b> <b>4,20</b>	<b>2,06</b> <b>3,09</b>	<b>2,88</b> <b>4,33</b>	<b>2,12</b> <b>3,19</b>
<b>EURO 3</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	<b>2,70</b> <b>4,05</b>	<b>1,99</b> <b>2,98</b>	<b>2,78</b> <b>4,17</b>	<b>2,05</b> <b>3,07</b>
<b>EURO 4/5/6</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	<b>2,58</b> <b>3,87</b>	<b>1,90</b> <b>2,85</b>	<b>2,66</b> <b>3,99</b>	<b>1,96</b> <b>2,94</b>
AUTOBUS	<b>2,94</b>	<b>2,16</b>	<b>3,03</b>	<b>2,23</b>
AUTOVEICOLI SPECIALI Tariffa I L. 463/55	<b>0,43</b>	<b>0,32</b>	<b>0,44</b>	<b>0,32</b>
CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	<b>Tassa fissa 19,11</b>			
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR	<b>Tassa fissa 50,00</b>			
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV		SUPERIORE a 11 KW o 15 CV (oltre all'importo base)	
<b>EURO 0</b>	<b>26,00</b>		1,70 per ogni KW - 1,25 per ogni CV	
<b>EURO 1</b>	<b>23,00</b>		1,30 per ogni KW - 0,96 per ogni CV	
<b>EURO 2</b>	<b>21,00</b>		1,00 per ogni KW - 0,74 per ogni CV	
<b>EURO 3 e successivi</b>	<b>19,11</b>		0,88 per ogni KW - 0,65 per ogni CV	

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

### ESENZIONI/RIDUZIONI

#### Sono esenti:

- 1) I veicoli adattati con proprietario/locatario (anche NLT)/usufruttuario disabile con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il cui adattamento tecnico risulti dalla carta di circolazione.
- 2) I veicoli con proprietario/locatario (anche NLT)/usufruttuario non vedente, sordo, con grave handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento, con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni.

L'esenzione di cui ai punti 1) e 2) può essere richiesta per un solo veicolo. Sono ammessi i veicoli di cilindrata fino a 2.000 c.c. se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 c.c. se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico. L'esenzione spetta al disabile intestatario/locatario (anche NTL)/usufruttuario del veicolo oppure al familiare intestatario /locatario (anche NTL)/usufruttuario del veicolo se il disabile è fiscalmente a suo carico.

- 3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).
- 4) I veicoli intestati a soggetti iscritti al registro regionale del volontariato, ai settori protezione civile e settore salvaguardia ambientale (L.R. n. 5/2002, art. 3, comma 1).
- 5) I veicoli intestati a soggetti iscritti al registro regionale del volontariato al settore sanitario e al settore sociale, adibiti esclusivamente ad ambulanze, ad automediche, al trasporto di organi e sangue, al trasporto specifico di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo (L.R. n. 18/2017, art. 2, comma 1).
- 6) I veicoli di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie che risultano adibiti esclusivamente a servizi di protezione civile (L.R. n. 18/2017, art. 2, comma 2).
- 7) I veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, aventi sede legale in Umbria, iscritte nei registri regionali, che svolgono attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale nei confronti di minori, anziani, portatori di handicap fisici e psichici, con esclusione di autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 2.000 cc se benzina e a 2.800 cc se diesel (L.R. n. 12/2018, art. 3, comma 1 e Regolamento regionale n. 7/2024).

Se i veicoli di cui al punto 3 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 25,82 (autoveicoli) e € 10,33 (motoveicoli). Per i veicoli di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 il beneficio dell'esenzione è rilasciato su espressa richiesta del contribuente.

#### Riduzioni


È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autoveicoli ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autoveicoli ed autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.

Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 2,58 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 1,90 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

È prevista la riduzione del 50% del tributo dovuto per gli autoveicoli ed i motoveicoli di anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI, riportato sulla carta di circolazione.

È prevista la riduzione del 10% del tributo dovuto per gli autoveicoli ed i motoveicoli, escluso quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i 20 ed i 29 anni classificati di interesse storico e collezionistico iscritti in uno dei registri storici ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI e nei registri dei centri specializzati riconosciuti dalla Regione Umbria.





## TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2025

## TARIFFARIO REGIONE UMBRIA

## • TERMINI DI PAGAMENTO

## TERMINI DI PAGAMENTO:

Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97.

Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1-1-98 le periodicità sono le seguenti:

Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 6-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente)	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus e Autoveicoli uso speciale	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre
Rimorchi uso speciale targhe prova, ciclomotori e quadricicli	Per 12 mesi decorrenti Dal 1° Gennaio (tasse fisse)

## PAGAMENTO FRAZIONATO

Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre.

Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue:

$$\text{Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autovettura Euro 4/5/6.} \quad \text{Tassa} = \frac{(\text{€ } 2,66 \times \text{n. mesi})}{12} \text{ arrotondato al centesimo di euro } \times \text{n. KW}$$

## VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA

- Per gli Autobus, Autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12.
- Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4, 8, 12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.
- Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

## PAGAMENTO TARDIVO - SANZIONE - RAVVEDIMENTO OPEROSO (D.Lgs. 472/97 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 471/97 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 173/24)

Nell'ipotesi di ritardo, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, ai sensi del D.Lgs. 87/24, è pari al 25% della tassa non versata alla prescritta scadenza.

La sanzione è ridotta nelle ipotesi di ritardo, insufficiente od omesso pagamento della tassa, se la regolarizzazione della posizione tributaria avviene entro determinate scadenze come sotto indicato.

## SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA	Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (0,1% annuo dall'1.1.2017, 0,3% annuo dall'1.1.2018, 0,8% annuo dall'1.1.2019, 0,05% annuo dall'1.1.2020, 0,01% annuo dall'1.1.2021, 1,25% annuo dall'1.1.2022, 5% annuo dall'1.1.2023, 2,50% annuo dall'1.1.2024 e 2% annuo dall'1.1.2025)
Omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica, violazione commessa dal 1/9/24	Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento	0,08% per ogni giorno di ritardo	
	dal 16° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,25%	
	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,39%	
	dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,13%	
	oltre 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,57%	

Per le violazioni commesse fino al 31/08/24 si applica la previgente sanzione in misura del 30% e la sanzione in misura ridotta è commisurata a tale percentuale.


## AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S.

**Appartengono alla categoria dei motoveicoli:** motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

**Appartengono alla categoria degli autoveicoli:** autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

**Appartengono alla categoria dei rimorchi:** rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.





## TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2025

### TARIFFARIO REGIONE UMBRIA

- AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE
- TARGHE PROVA
- MOTOCARRI-MOTOFURGONI

## AUTOCARRI con peso complessivo inferiore a 12 t. (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006)

Portata in Kg OLTRE FINO A		4 mesi	8 mesi	12 mesi
0	400	8,58	17,15	24,96
400	800	12,01	24,02	34,94
800	1000	15,44	30,88	44,93
1000	1500	20,59	41,17	59,90
1500	2000	29,16	58,32	84,86
2000	2500	37,74	75,48	109,82
2500	3000	46,32	92,63	134,78
3000	3500	54,89	109,79	159,74
3500	4000	63,47	126,94	184,70
4000	4500	72,05	144,10	209,66
4500	5000	80,63	161,25	234,62
5000	6000	89,20	178,41	259,58
6000	7000	99,50	198,99	289,53
7000	8000	109,79	219,58	319,48

### Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.

## MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore a 500 cm<sup>3</sup>)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	23,77
Oltre 400 fino a 800 Kg	33,28
» 800» 1.000»	42,79
» 1.000» 1.500»	57,05
» 1.500» 2.000»	80,82

## MOTOCARRI-MOTOFURGONI


(Con cilindrata 500 cm<sup>3</sup> e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	24,96
Oltre 400 fino a 800 Kg	34,94
» 800» 1.000»	44,93
» 1.000» 1.500»	59,90
» 1.500» 2.000»	84,86

## TARGHE PROVA

Autoveicoli	205,85
Ciclomotori	19,11
Motoveicoli	30,88





## TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2025

### TARIFFARIO REGIONE UMBRIA

- Autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate
- Complessi: autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (Dlgs. 24/2/97 n. 43 e D.M. 27/12/99)
- Integrazione per la massa rimorchiabile

### AUTOCARRI

con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t.

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			249,97	312,97	21,47	26,89
2			19	21	23	25	279,40	349,12	24,00	29,99
3			21	23	25	27	308,32	385,28	26,49	33,10
4	15						346,03	432,79	29,73	37,18
5			23				395,09	493,73	33,94	42,42
6					27	29	442,60	552,61	38,02	47,47
7					29		515,42	644,02	44,28	55,33

#### AVVERTENZE

- Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotate di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.
- Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura di pozzi neri.
- La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

### COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI

Classe CEE	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29							175,60	307,29	15,09	26,40
2			29	31					36	40	225,18	336,21	19,35	28,88
3			31	33			36	38			335,18	465,33	28,80	39,98
4					36	38			40		370,30	535,05	31,81	45,97
5							38	40			454,48	628,01	39,04	53,95
6			33		38						514,91	706,51	44,24	60,70
7							40				628,01	929,62	53,95	79,86

### INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli **autoveicoli per trasporto di cose** intestati a residenti nella **Regione Umbria**, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

<b>Tariffa1</b>	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 8 tonnellate	<b>€ 77,47</b>
<b>Tariffa2</b>	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	<b>€ 258,23</b>
<b>Tariffa3</b>	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	<b>€ 568,10</b>
<b>Tariffa4</b>	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	<b>€ 568,10</b> <b>€ 800,51</b>

**NOTA.** Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.  
I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

